

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 14 febbraio 2025

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI FEBBRAIO 2025

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- PRINCIPALI SCADENZE DAL 17 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2025 p.1
- LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 p.3
- DAL 1° APRILE 2025 OBBLIGO FE GENERALIZZATO PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE p.6
- PATENTE A CREDITI: PUBBLICATE NUOVE FAQ p.7
- DEBITI ADER: DAL 1° GENNAIO 2025 RATEIZZAZIONE CON LE NUOVE DILAZIONI DI PAGAMENTO p.9
- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA p.11

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 17 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 17 febbraio al 15 marzo 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
17 Febbraio	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al quarto trimestre 2024 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.</p> <p>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dovuta sul Tfr. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto versato nel mese di dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Autoliquidazione Inail – Versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2024 e all'acconto 2025.</p>
20 Febbraio	<p>Enasarco Scade oggi il termine di versamento per la casa mandante dei contributi dovuti in riferimento al quarto trimestre 2024.</p>
25 Febbraio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
28 Febbraio	<p>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2024 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2025 qualora contenga la "LiPe" in commento.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024.</p>
15 Marzo	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2024, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2025 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2025 ci sono quelle che riguardano:

- il cambio del termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

- il c.d. "bonus Natale" di 100 euro introdotto dall'[articolo 2-bis](#), D.L. 113/2024 in favore di lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.

Conferme

Vengono confermate:

- le indicazioni relative alla doppia soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* prevista limitatamente al periodo d'imposta 2024 dall'articolo 1, commi 16-17, L. 213/2023 e cioè 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico;
- l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Termini

La CU 2025 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.



Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2025 (termine che slitta al 17 in quanto il 16 cade di domenica); sempre entro il 16 marzo (17 marzo), deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.



Novità: per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, D.Lgs.108/2024 (che ha modificato l'articolo 4, comma 6-*quinquies*, D.P.R. 322/1998), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l'anno d'imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770); anche tali certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono però consegnate al percipiente entro il 16 marzo (17 marzo).

Resta fissato al 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2025).



Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2024 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2025 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo (17 marzo).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

La CU 2025 in sintesi

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle entrate (esclusi autonomi)	17 marzo 2025 (il 16 è domenica)
Invio "CU autonomi"	31 marzo 2025
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- CU 2025, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nuova ipotesi di esonero

Con l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 1/2024 (che ha inserito il nuovo comma 6-septies all'articolo 4, D.P.R. 322/1998), in merito ai soggetti tenuti al rilascio e all'invio telematico delle CU, ha previsto dall'anno di imposta 2024 l'esonero dal rilascio e dalla trasmissione all'Agenzia delle entrate della CU per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime dei minimi.



Novità: la CU 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all'Agenzia delle entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (a eccezione delle indennità quali ad esempio quella di maternità, come previsto dalle istruzioni alla CU 2025).

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Dott.ssa Laura Garavaglia

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;

- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.



Novità: con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricorso alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

DAL 1° APRILE 2025 OBBLIGO FE GENERALIZZATO PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE

Con le previsioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e nell'articolo 9-bis, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, il Legislatore ha introdotto, diversi anni or sono, un divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.

Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità fino ad arrivare al 31 dicembre 2024. Per il periodo d'imposta 2024, infatti, l'articolo 3, comma 3, D.L. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) aveva prolungato fino al 31 dicembre 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, riproponendo sostanzialmente lo stesso scenario del 2023 e degli anni precedenti.

È invece con il recente Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) che il Legislatore ha deciso – in maniera piuttosto sorprendente – di non estendere più il divieto a tutto il 2025, ma solo fino al prossimo 31 marzo 2025.



Dal prossimo 1° aprile 2025, pertanto, **in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo**, il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione, con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica.

Al fine di individuare correttamente le figure che dovranno attrezzarsi al cambio con riferimento alla modalità di fatturazione delle proprie operazioni, vediamo di riepilogare il quadro normativo di riferimento in vigore fino al prossimo 31 marzo 2025.

I soggetti e le prestazioni interessate dalla modifica

Soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e successive proroghe).

Soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9-bis, D.L. 135/2018 e successive proroghe).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Anche in vigore del divieto di fatturazione elettronica vi erano tuttavia delle operazioni soggette al regime ordinario di fatturazione elettronica sin dal principio ovvero a partire dall'introduzione dell'obbligo di e-fattura. Per queste, quindi, l'operatore sanitario già doveva provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico. Vediamo quali sono:

Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica
Prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva
Prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto
Cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse
Prestazioni effettuate nei confronti della P.A.

Dal 1° aprile 2025, pertanto, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà indistintamente tutte le tipologie di contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato, poiché va ricordato che con il D.L. 36/2022, già a partire dal 1° gennaio 2024, è venuto meno anche il residuo esonero in materia di fatturazione elettronica concessi in favore dei contribuenti in regime forfettario.

PATENTE A CREDITI: PUBBLICATE NUOVE FAQ

Lo scorso 17 gennaio sono state pubblicate sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro altre faq in merito alla patente a crediti, prima di riportarle si ripropone una sintesi della normativa.

Patente a punti

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza, devono essere in possesso di una patente c.d. "a crediti"; a stabilirlo è l'articolo 27, Testo unico della sicurezza, come modificato dall'articolo 29, comma 19, D.L 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4).

Soggetti obbligati

Sono obbligati al nuovo obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza; sono invece esclusi:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti per l'ottenimento della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa;
- possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.

Revoca della patente

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

- infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
- infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Funzionamento della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
 - fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA, secondo la tabella allegata al Decreto;
 - in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.



In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Sanzioni

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto, in mancanza di controllo è prevista l'applicazione della sanzione dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Faq del 17 gennaio 2025

Faq 18	Un general contractor che non opera fisicamente in cantiere e svolge attività di natura esclusivamente intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) non è tenuto al possesso della patente a punti.
Faq 19	Le imprese che operano fisicamente in cantiere sono tenute al possesso della patente, in linea con le attività previste dall'articolo 89, D.Lgs. 81/2008.
Faq 20	Gli organismi abilitati a verifiche periodiche, come previsto dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001, non necessitano della patente in quanto svolgono attività di natura intellettuale.
Faq 21	Se un'impresa perde la certificazione SOA, è possibile continuare a operare nei cantieri in attesa della concessione della patente a crediti, come previsto dall'articolo 27, D.Lgs. 81/2008.
Faq 22	L'impresa appaltatrice deve verificare il possesso della patente o di titoli equivalenti dei subappaltatori al momento dell'affidamento.
Faq 23	Non è richiesta una modalità specifica per comunicare l'avvenuta richiesta della patente: sono valide email, pec, raccomandate o altre soluzioni equivalenti.
Faq 24	Per le imprese familiari, i collaboratori occasionali non sono soggetti agli obblighi relativi a DVR e RSPP, a meno che non si formalizzi un rapporto di lavoro subordinato.
Faq 25	Non è necessario modificare la richiesta se i requisiti cambiano successivamente alla presentazione della domanda.
Faq 26	In merito ai servizi di pronto soccorso in cantiere, inclusi quelli antincendio, non è richiesta la patente in quanto essi rappresentano attività di mera fornitura.
Faq 27	Installazione di impianti di vinificazione e DURF, in caso di difficoltà nel soddisfare i requisiti del DURF a causa di particolarità fiscali (es. vendite non imponibili), è possibile indicare "esenzione giustificata".

DEBITI ADER: DAL 1° GENNAIO 2025 RATEIZZAZIONE CON LE NUOVE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione Rateizzazione (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Rateizzazione/>) sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione (o alla proroga della stessa) degli importi iscritti a ruolo, da utilizzare per le istanze da presentare dal 1° gennaio 2025:

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Dott.ssa Laura Garavaglia

- RS - Richiesta di rateizzazione importi fino a 120.000 euro in 84 rate (per tutti i soggetti);
- RDF - Richiesta di rateizzazione documentata (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
- RDG - Richiesta di rateizzazione documentata (soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
- RDP - Richiesta di proroga di una rateizzazione (tutti i soggetti).

➔ La richiesta di rateizzazione è “libera”, senza l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro (con numero massimo di rate mensili concedibili pari a 84). Le richieste di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro (con numero massimo di rate concedibili da 85 a 120) o superiori a 120.000 euro devono essere documentate dalla sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L’articolo 19, comma 1.2, D.P.R. 602/1973 stabilisce che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si ritiene verificata coi seguenti parametri:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, avendo riguardo all’Isee del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare (e di quello residuo eventualmente già in rateazione);
- per i soggetti diversi dai precedenti, avendo riguardo all’Indice di Liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare (e quello residuo eventualmente già in rateazione) e il valore della produzione;
- indipendentemente dal soggetto interessato, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è sempre sussistente in presenza di uno degli specifici eventi individuati dal Decreto Mef 27 dicembre 2024 (quali eventi atmosferici, calamità naturali, altri eventi eccezionali).

È stata pubblicata la guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento-Vademecum.pdf

La decadenza per inadempienza a causa del mancato pagamento delle rate

Nessuna modifica, invece, alle condizioni che determinano la decadenza dal piano di rateizzazione.

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, a seconda della data di concessione del piano.

Più precisamente:

- per le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Anche per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2025, pertanto, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025 l'Inps (Istituto Nazionale di previdenza sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2025.

Nella tabella che segue si riporta la stratificazione delle percentuali stabilite per la gestione separata 2025

Categoria	IVS (%)	Maternità/Malattia (%)	DIS-COLL (%)	Totale (%)
Collaboratori e assimilati	33,00	0,72	1,31	35,03
Professionisti autonomi	25,00	1,07	0,00	26,07
Lavoratori sportivi dilettanti	25,00	2,03	0,00	27,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza	24,00	0,00	0,00	24,00

In sintesi, non si sono avute variazioni rispetto al 2024:

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2024	2025
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,07%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2025 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 120.607 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2025 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.555 euro (quindi, il contributo "minimo" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 27/2025 analizza anche le aliquote approvate per l'anno 2025 nelle seguenti fattispecie:

- collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
- lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
- professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Modalità di versamento dei contributi all'Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
-----------------------	---	--

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia

Collaboratori	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a: - 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; - 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA